

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Omaggio — Messaggio — Seguito della discussione sulla legge della privativa postale — Relazione sugli emendamenti inviati all'ufficio centrale — Sono ritirati — Reiezione dell'articolo 25 — Adozione dell'articolo 18, stato sospeso, quindi del 26 divenuto 25 sino al 58 — Modificazioni all'articolo 59 — Approvazione delle medesime — Rapporto sul trattato di navigazione e commercio coll'Austria, e sulla convenzione relativa per reprimere il contrabbando sul lago Maggiore — Adozione della legge concernente la privativa postale.*

La seduta è aperta alle ore 3 e mezzo pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato dell'omaggio che il ministro dell'istruzione pubblica fa al Senato di numero cento esemplari stampati della statistica dell'istruzione primaria negli Stati sardi per il 1850. Debbo anche rendergli conto del messaggio indirizzatogli dal presidente della Camera dei deputati, col quale m'informa che la Camera nella tornata di avant'ieri avrebbe approvato il progetto di legge proposto dall'avvocato Riccardo Sineo per alcune modificazioni al regolamento sulla procedura civile avanti il magistrato di Cassazione. Questo progetto di legge consiste in un articolo unico così concepito:

« Il termine entro il quale dev'essere eseguita la notificazione contemplata nell'articolo 19 del regolamento annesso al regio editto trenta ottobre mille ottocento quarantasette, sarà di giorni trenta, ferme nel resto le disposizioni contenute nel detto articolo diciannove. »

Accuserò al presidente ricevuta di questa trasmissione, e disporrò perchè questo progetto di legge sia stampato e venga comunicato agli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRIVATIVA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione ieri fermata.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DI POLLONE, relatore. Signori senatori, l'ufficio centrale vi chiedeva unanime, ieri, di rinviarvi i due emendamenti proposti all'articolo 25 dai senatori Jacquemoud e Vesme, e ciò vi chiedeva nello intendimento di quelli esaminare con maturità di consiglio, e vedere se, mercè le contenutevi disposizioni potessero venire conciliate le contrarie opi-

nioni manifestatesi tra gli oratori che presero parte alla discussione e l'ufficio centrale.

Animato dal quale desiderio, -si è questi dedicato all'anzidetta disamina, ed in conseguenza di essa ha dovuto convincersi che l'uno e l'altro dei due emendamenti, lungi dall'accordare le notatevi divergenze, non riuscirebbero a migliorare lo Stato della questione, quando fossero adottati dal Senato.

Propone il senatore Jacquemoud che, « l'imposizione stabilita dalle regie patenti del 21 luglio 1835 non sarà più dovuta ai mastri di posta, di mano in mano che scadranno gli attuali contratti del Governo con essi stipulati, e cesserà del tutto al più tardi coll'ultimo di giugno del 1854. »

Con quest'emendamento il senatore Jacquemoud ha voluto applicare il principio della soppressione della retribuzione dei 25 centesimi ai mastri di posta, appena siano per permetterlo le convenzioni stipulate con essi loro; ma nello stesso tempo tutelare l'interesse delle finanze, non esponendo il Governo a molteplici litigi ed a gravi indennità.

Nello encomiare l'intendimento dell'autore, l'ufficio centrale non può tuttavia riconoscere un utile risultamento dal di lui sistema, poichè due soli sarebbero i contratti rescindibili nel 1853, e sopra 134 che ve n'ha in totale, 121 scadono nei primi giorni del mese di aprile 1854, così che, in fatti di quasi nessuna utilità riuscirebbe la proposta, ed in massima ove fosse applicabile, creerebbe una differenza fra l'una e l'altra stazione, la quale diverrebbe nociva al buon andamento del servizio, mentre se una stazione fosse posta in deteriore condizione della stazione viciniora, non saprebbe come l'amministrazione potrebbe esigere uguale servizio da chi fosse trattato in modo diverso.

Quindi l'ufficio opina all'unanimità non potersi raccomandare ai vostri suffragi l'emendamento di che è caso.

Il secondo emendamento presentato dal senatore Vesme è così concepito:

« L'imposizione di 25 centesimi cesserà allorchè colla legge sulle vetture pubbliche verrà altrimenti provvisto a questo ramo di pubblico servizio. »

Anche qui si scorge l'ottimo intendimento di non pregiudicare la questione, e di riserbarne l'esame a quando dal Ministero sarà presentata la legge che dice di tenere in pronto sulle vetture pubbliche, e così di non compromettere nè l'im-

portante servizio postale, nè l'interesse di 154 famiglie che pur merita qualche riguardo, e di dar tempo al Governo di maturare ciò che, diciamolo pure francamente, è ancora nella forma di un embrione.

Queste essendo pure le ragioni che avevano mosso l'ufficio centrale quando formolava la sua proposta, lo indussero ieri a dichiarare ch'egli non vedeva motivo di opporsi all'emendamento messo innanzi dal senatore Vesme; se non che il senatore Sclopis, gettando nuova luce sulla discussione, oppose al sistema di rimandare ad un futuro progetto di legge, che può essere nella mente del ministro, ma che non ha esistenza, tali considerazioni, per cui non esita l'ufficio centrale dal ritirare l'adesione emessa in favore dell'emendamento Vesme, e ciò per le ragioni addotte dal prefato senatore Sclopis, le quali sono certamente presenti alla vostra memoria.

Giunto a questo punto delle sue investigazioni, l'ufficio centrale non volle ristarsi dal riprendere a novello esame la questione nella sua integrità, e si fece carico di ponderare se dacchè i nuovi schiarimenti fornitigli dall'amministrazione delle poste vennero a dimostrargli come realmente tutte le convenzioni siano rescindibili nei primi giorni dell'aprile 1854, non sarebbe il caso di dare preferenza al pensiero che nel riprodurre modificato il progetto, esprimeva il Governo, come più atto a conciliare i dissensi sorti in proposito, che sia cioè soppressa ogni disposizione riflettente la controversa gravanza, la quale, soggiungeva il Governo, potrà cessare mediante la legge, che sul servizio delle vetture pubbliche verrà fra breve sottoposta al Parlamento.

Considerato, come si verrebbe così a mantenere salvi gli interessi del Governo, e come anzi sarebbe dimostrato nello stesso tempo che il desiderio non di far prevalere opinione ad opinione, ma quello solo predomina di non ritardare la emanazione di una legge di cui è tutta dimostrata l'urgenza, e di avvisare frattanto in altra discussione, che il ministro promette non essere lontana, al miglior modo di evitare perturbazioni ed aggravii che evidentemente sorgerebbero e verrebbero ad accrescere la mole delle difficoltà amministrative e finanziarie, le quali pur troppo sovrabbondano, conchiuse, e mi diede incarico di riferirvene, che non si avessero ad ammettere i due proposti emendamenti, e che, lasciata integra la questione, si deliberasse aversi a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 25 del riprodotto progetto.

DESPINE, commissario regio. Après la relation que vient de communiquer au Sénat l'honorable rapporteur de la Commission, le Gouvernement déclare qu'il préfère la suppression de l'article au maintien du terme qui avait été proposé par la Commission du Sénat, parce que, en me référant aux paroles que j'ai eu l'honneur de prononcer dans la séance d'hier, le Gouvernement conservera sa liberté d'action pour la loi sur les voitures publiques...

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Qui n'est pas qu'un embryon.

JACQUEMOUD. Après les déclarations qui viennent d'être faites, je retire l'amendement que j'avais eu l'honneur de proposer au Sénat.

VESME. Io parimente; giacchè il solo mio scopo era appunto di fare che non fosse approvato l'articolo 25.

PRESIDENTE. Era appunto mio intendimento di provocare queste due risposte dai due autori degli emendamenti, perchè senza di queste io non poteva giungere all'articolo 25, non permettendo la disciplina del Senato che si voti sopra una soppressione, ma che si metta ai voti l'articolo.

Ora l'articolo è sgombrato dagli emendamenti che potevano dilazionarne la votazione, epperò non ho che a porre ai voti l'articolo 25.

Chi lo approva voglia sorgere.

(L'articolo 25 è rigettato.)

Dopo questo rigetto che necessita la trasmissione di questa legge nuovamente alla Camera dei deputati, pare che sia venuta l'occasione di poter votare l'articolo 18, il quale era rimasto sospeso unicamente per la ragione di non fare oggetto di questa trasmissione una variazione di poco momento.

Propongo dunque la votazione dell'articolo 18. (Vedi sopra.)

La variazione introdotta è nella surrogazione delle parole questa disposizione invece di quest'articolo.

Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

« Articolo 26... »

DI POLLONE, relatore. La numerazione cangia.

PRESIDENTE. È vero.

« Articolo 25. »

(Sono approvati senza discussione gli articoli dal 25 al 38.)

« Art. 39. Questa legge riceverà il suo effetto a far tempo dal 1° febbraio 1852. Dalla detta epoca s'intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori contrari alle materie contemplate nella medesima. »

PRESIDENTE. In questo articolo la Commissione ha proposto di prorarre il tempo designato al 1° di febbraio 1852 al 1° marzo 1852.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VESME. Si legge in quest'articolo: « Dalla detta epoca si intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori contrari alle materie contemplate nella medesima. » Nel progetto, quale è stato presentato la prima volta al Senato, dicevasi: « tutti i provvedimenti anteriori relativi alle materie contemplate, ecc. » Non avendo senso la dizione attuale, e non essendosi di questa variazione fatto cenno nelle relazioni nè del ministro nè della Commissione, credo sia un puro errore di stampa o di copia, e proporrei che vi si ristabilisca l'espressione primitiva.

GIULIO. Non si può non concorrere nelle osservazioni del senatore Vesme, poichè l'articolo quale è stampato, assolutamente non ha significato. Tuttavia io crederei che alla compilazione da lui proposta fosse preferibile un'altra ancora; invece cioè di dire « s'intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori relativi alle materie contemplate nella medesima, » locuzione la quale ha il grave difetto di approvare forse disposizioni che non sono necessarie, sarebbe forse bene il dire: « s'intendono abrogati tutti i provvedimenti anteriori contrari alle disposizioni della presente legge. »

VESME. Non mi oppongo. Le persone speciali saranno più in grado di conoscere se convenga meglio di abolire del tutto le disposizioni relative o se soltanto le contrarie; e perciò mi rimetto al giudizio dell'ufficio centrale.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole pour faire une observation relativement à cet article. Il ne s'agit pas de la disposition dont on vient de parler, mais bien du terme qui a été proposé par la Commission. La Commission a proposé de renvoyer au premier mars l'époque où la loi sera mise en vigueur; mais la loi devant retourner à la Chambre des députés, il me paraît que pour éviter de s'exposer à l'inconvénient de la reproduire une nouvelle fois à cause des

retards qui pourraient en résulter, il vaudrait mieux fixer dès aujourd'hui l'époque au premier avril, c'est-à-dire reculer d'un mois le terme qui a été fixé par la Commission.

DI POLLONE, relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà di aderire alla proposta di riportare al 1° aprile, invece del 1° marzo, il tempo che era stato fissato al 1° febbraio. Quanto poi alle osservazioni del senatore Vesme, anch'esso concorre nel riconoscere la giustizia delle medesime, ma desidererebbe che fosse adottata la proposta del senatore Giulio, e si dicesse che questa legge riceverà il suo effetto a far tempo dal 1° aprile, e che alla detta epoca s'intenderanno abrogati i provvedimenti contrari alle disposizioni contemplate nella medesima, mentre, ancorchè pratici della materia, in questo momento non si potrebbe per avventura dichiarare in modo assoluto, se non vi sia tale disposizione che convenga di conservare. In tal modo sarebbe scansato il pericolo di abrogare disposizioni necessarie di essere conservate.

PRESIDENTE. Metto ai voti separatamente le modificazioni suggerite.

La prima è di sostituire alle parole *1° febbraio 1852* le seguenti: *1° aprile 1852*.

Chi approva questa modificazione si levi.
(È approvata.)

La seconda è di surrogare alle parole « contrarie alla materia » quelle di « contrarie alle disposizioni contenute nella presente legge. »

(Messa ai voti la modificazione, è approvata in un coll'articolo 59.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI TRATTATI DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO E PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO SUL LAGO MAGGIORE STIPULATI COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. Prima di dare il voto per scrutinio segreto a questa legge, io invito il relatore della Commissione sulla legge del trattato di commercio coll'Austria a dare lettura del suo rapporto.

QUARELLI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1169.)

PRESIDENTE. Per dare tempo alla stampa, e quindi allo studio di questo rapporto, propongo al Senato che voglia fissare la discussione pubblica pel giorno di lunedì prossimo. Vi sarà un giorno di più per la stampa e tre giorni per lo esame.

Prima di procedere allo scrutinio rinnovo al Senato la preghiera fatta poco fa di volere domani congregarsi nella sala delle conferenze alle ore 2.

Ora si procede allo scrutinio.

Risultamento della votazione:

Votanti. 49
Voti favorevoli. 49

Il Senato adotta ad unanimità.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.